



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. n. 8197

Roma, - 3 AGO 2021

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento politiche europee

E, p.c.

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento del tesoro

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234 / 2012) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Cod. Consiglio 10816/21- Cod. interistituzionale 2021/0219(COD)- Cod. Commissione COM (2021) 399 *final*.

In riferimento alla richiesta in oggetto, si trasmettono le due relazioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, unitamente alle tabelle di corrispondenza, che afferiscono, rispettivamente, ad una proposta di direttiva e a una proposta di regolamento, tra loro correlate, in materia di documento recante le informazioni chiave (KID – *key information document*) per potenziali investitori in fondi di investimento, elaborate dal Dipartimento del tesoro.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti.

- **Codice della proposta:** COM(2021) 397 del 15/07/2021
 - **Codice interistituzionale:** 2021/0215(COD)
 - **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Proposta correlata a COM (2021) 399 FINAL - 2021/0219 (COD) del 15 luglio 2021**
"Pacchetto PRIIPs Quick FIX"

Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo e finalità generali:*

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 (cd. reg. PRIIPs) è volto a consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e confrontare meglio i prodotti d'investimento (al dettaglio) e assicurativi pre-assemblati (complessivamente, cd. PRIIP) e conseguentemente di prendere decisioni di investimento più consapevoli. Tra i PRIIP sono compresi, non esclusivamente, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e i fondi di investimento alternativi (FIA) al dettaglio.

Più in particolare, il regolamento PRIIPs prevede che gli ideatori di PRIIP rispettino requisiti uniformi per informare in merito ai prodotti e forniscano agli investitori un documento contenente le informazioni chiave (*key information document* - KID) su ciascun PRIIP offerto.

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilisce la forma e il contenuto del KID e rimanda alle norme tecniche di regolamentazione - R.D. (UE) 2017/653 - per ulteriori specificazioni (presentazione e il contenuto del KID, il formato standard, il metodo di presentazione del rischio e del rendimento e del calcolo dei costi, le condizioni e la frequenza minima per il riesame delle informazioni contenute nel KID e le condizioni relative alla consegna del KID agli investitori al dettaglio).

La proposta di regolamento in discussione è accompagnata da modifiche al citato R.D. (UE) 2017/653.

D'altro canto, correntemente ogni organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) deve fornire "informazioni chiave per gli investitori" in conformità della direttiva 2009/65/CE, cd. UCITS. Tali informazioni sono fornite con "documento definito "documento contenente le informazioni chiave per gli investitori", cd."KIID"(*key investor information document*). Esse riguardano gli obiettivi e la politica di investimento, il profilo di rischio e di rendimento, gli oneri, i risultati passati, etc., e servono agli investitori per comprendere le caratteristiche essenziali del

fondo (OICVM) e a prendere decisioni di investimento informate.

Tuttavia, ai sensi del regolamento PRIIPs, gli OICVM sono considerati prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati (PRIIP), e l'articolo 32 di tale regolamento prevede un regime transitorio di esenzione dall'obbligo di fornire agli investitori al dettaglio un documento contenente le informazioni chiave per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM. Detto regime transitorio si applica fino al 31 dicembre 2021.

Allo stato attuale, senza modifiche del regime transitorio e della regolamentazione delegata, dal 1° luglio 2022 gli investitori al dettaglio in OICVM riceverebbero sia un documento (KID) contenente le informazioni chiave a norma del regolamento PRIIPS - (UE) n. 1286/2014, sia le informazioni chiave per gli investitori a norma della direttiva UCITS -2009/65/CE, contenute nel KIID. La Commissione europea ritiene opportuno evitare che gli investitori al dettaglio ricevano due diversi documenti informativi precontrattuali per lo stesso prodotto (i.e. fondo).

La proposta di regolamento in discussione è accompagnata da modifiche al citato R.D. (UE) 2017/653. A seguito dell'adozione di tali modifiche sarà tra l'altro facilitato l'uso della presentazione, del contenuto e del formato standard del KID da parte delle società di gestione, delle società d'investimento e delle persone che forniscono consulenza sugli OICVM.

In considerazione del tempo necessario per attuare le nuove norme e per ridurre l'incertezza giuridica, la proposta di regolamento in discussione proroga il regime transitorio fino al 30 giugno 2022 (la data di applicazione delle nuove norme è fissata al 1° luglio 2022) per dare agli operatori interessati tempo sufficiente per prepararsi alla fine di tale regime.

Dal canto suo, la proposta di modifica della direttiva UCITS prevede che il KID (ex reg. (UE) n. 1286/2014) possa essere considerato conforme ai requisiti applicabili al documento KIID (ex direttiva 2009/65/CE).

○ *Proposta correlata:*

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

COM (2021) 399 FINAL - 2021/0219 (COD) del 15 luglio 2021.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di regolamento poggia sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la precedente base giuridica del regolamento (UE) n. 1286/2014.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'obiettivo della proposta può essere conseguito solo a livello di Unione perché teso ad introdurre uniformità nel settore dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali in materia di informazioni relative ai cd. PRIIPS (reg. (UE) n. 1286/2014) e la proposta rispetta il principio di

sussidiarietà in quanto modifica una precedente normativa già conforme a tale principio.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Le misure sono necessarie per l'efficace applicazione delle norme da parte delle autorità competenti e degli operatori del settore, aumentando il livello di trasparenza del mercato e di tutela degli investitori.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva. L'azione è necessaria per un'efficace applicazione delle regole PRIIP da parte delle autorità competenti e degli operatori del settore, come pure per il corretto funzionamento del mercato interno dei fondi di investimento.
- Il progetto, in vista della scadenza del regime transitorio che andrà a modificare (31.12.2021), è di particolare urgenza (cd. proposta di ed è stato presentato dalla Commissione europea senza una specifica valutazione d'impatto, e che tuttavia si ritiene compresa in quella già effettuata per il regolamento (UE) n. 1286/2014.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le previsioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale in quanto condurranno ad una migliore applicazione delle regole riguardanti i PRIIPS, ridurranno gli oneri e i costi di conformità anche per gli OICVM eliminando la duplicazione di documentazione precontrattuale, i requisiti onerosi, la complessità normativa e l'incertezza giuridica.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- Dato il termine corrente del regime transitorio (31.12.2021), la tempistica di adozione dell'atto prevede una rapida trattazione in Consiglio e nel Parlamento europeo, per consentire la conclusione e la pubblicazione delle norme prima del predetto termine.
- La delegazione italiana si è espressa con la maggioranza a favore della proposta della Commissione, tuttavia chiedendo, come la gran parte delle altre delegazioni nazionali, un'ulteriore possibile protrazione di sei mesi del regime transitorio (i.e. sino al 31 dicembre 2022) per consentire un più graduale adattamento alle modifiche per tutti i soggetti interessati.
- Non vi sono elementi di particolare criticità, eccettuata la tempistica stringente per l'adozione del provvedimento in narrativa e della proposta correlata;
- L'unica modifica che si suggerisce è un prolungamento, da sei mesi ad un anno, del periodo di estensione già proposto dalla Commissione europea.
- Possibile un'ulteriore riunione del Gruppo di lavoro in Consiglio nel mese di settembre 2021.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- La Commissione europea non ha presentato una specifica valutazione d'impatto per la presente proposta, tuttavia la valutazione è compresa in quella effettuata con riferimento alla proposta originaria del regolamento (UE) n. 1286/2014.
 - Il provvedimento è neutro sotto il profilo finanziario ed allo stato attuale non richiede copertura finanziaria a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale.
- In ogni caso si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una eventuale compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- Attesi effetti in termini di semplificazione e armonizzazione per tutti i soggetti coinvolti. Attesi effetti generali in termini di certezza del diritto.
- Possibili marginali adeguamenti della normativa nazionale necessari per l'attuazione del combinato disposto del regolamento di cui trattasi e della direttiva 2009/65/CE.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- Le modifiche a questa normativa non incidono sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrebbe essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- Nessun costo di adeguamento è prevedibile e quantificabile attualmente sulla base di questa proposta;
- Sono prevedibili - ma non quantificabili ex ante - effetti positivi in termini di semplificazione burocratica.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- Atteso impatto positivo in termini di chiarezza e semplificazione delle procedure per gli operatori del settore ed in termini di chiarezza, certezza e maggiore informazione per la generalità degli investitori;
- Attesa riduzione dei costi di conformità ed altri oneri amministrativi a carico degli operatori del settore.

Altro

Altre amministrazioni interessate:

- Ministero dello Sviluppo economico
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Banca d'Italia
- Si evidenzia che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p>Oggetto dell'atto:</p> <p>Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Codice della proposta: COM(2021) 397 del 15/07/2021 - Codice interistituzionale: 2021/0215 (COD) - Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'economia e delle finanze ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 32	<ul style="list-style-type: none"> - art 98-ter del d.lgs 58/1998 - Regolamento emittenti della Consob, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (Capo III sezione II) 	

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

- **Codice della proposta:** COM(2021) 399 del 15/07/2021
 - **Codice interistituzionale:** 2021/0219(COD)
 - **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Proposta correlata a COM (2021) 397 FINAL - 2021/0215 (COD) del 15 luglio 2021**
"Pacchetto PRIIPs Quick FIX"

Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo e finalità generali:*

Ogni organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, fondo comune di investimento) deve fornire "informazioni chiave per gli investitori" in conformità della direttiva 2009/65/CE, cd. UCITS. Tali informazioni sono fornite con "documento definito "documento contenente le informazioni chiave per gli investitori", cd. "KIID" (*key investor information document*). Esse riguardano gli obiettivi e la politica di investimento, il profilo di rischio e di rendimento, gli oneri, i risultati passati, etc., e servono agli investitori per comprendere le caratteristiche essenziali dello OICVM (fondo) e a prendere decisioni di investimento informate. Oltre che negli articoli 78, 82 e 94 della direttiva, un'ulteriore disciplina complementare al riguardo è contenuta nel regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione (disposizioni sul contenuto e sul formato delle suddette informazioni).

D'altra parte, gli OICVM sono considerati prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati (PRIIP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 (cd. Reg. PRIIPs). Questo regolamento prevede che tutti i PRIIP siano corredati di un "documento contenente le informazioni chiave". Tale documento (definito "KID") contiene informazioni sul profilo di rischio e di rendimento del PRIIP, compresi la perdita massima possibile del capitale investito e gli scenari di performance adeguati, i costi che gli investitori al dettaglio devono sostenere quando investono in tale prodotto e altri dettagli. Anche in questo caso, si tratta di informazioni che aiutano gli investitori al dettaglio a comprendere le caratteristiche essenziali del prodotto e a prendere decisioni di investimento informate. Ulteriore disciplina di dettaglio è contenuta nel regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione e nel regolamento delegato (UE) 2016/1904.

L'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 prevede un regime transitorio di esenzione all'obbligo di fornire agli investitori al dettaglio un documento contenente le informazioni chiave per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza o

vendono quote di OICVM. Il suddetto regime si applica attualmente fino al 31 dicembre 2021.

Allo stato attuale, senza modifiche del regime transitorio e della regolamentazione delegata, dal 1° luglio 2022 gli investitori al dettaglio in OICVM riceverebbero sia un documento (KID) contenente le informazioni chiave a norma del regolamento PRIIPS - (UE) n. 1286/2014, sia le informazioni chiave per gli investitori a norma della direttiva UCITS -2009/65/CE, contenute nel KIID. La Commissione europea ritiene opportuno evitare che gli investitori al dettaglio ricevano due diversi documenti informativi precontrattuali per lo stesso fondo.

La Commissione nel frattempo sta anche apportando modifiche al regolamento delegato n. 2017/653 per quanto riguarda la presentazione, il contenuto e il formato standard del KID, il metodo di presentazione del rischio e del rendimento e del calcolo dei costi, nonché le condizioni e la frequenza minima per il riesame delle informazioni contenute nel KID e le condizioni relative alla consegna del KID agli investitori al dettaglio.

A seguito dell'adozione del suddetto regolamento delegato sarà tra l'altro facilitato l'uso della presentazione, del contenuto e del formato standard del KID da parte delle società di gestione, delle società d'investimento e delle persone che forniscono consulenza sugli OICVM.

La data di applicazione di tale regolamento è stata individuata dalla Commissione nel 1° luglio 2022 per dare agli operatori interessati tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio. Poiché è necessario garantire che la fine del regime transitorio coincida con la data di applicazione del predetto regolamento delegato, il regolamento PRIIPS viene contestualmente modificato proprio al fine di prorogare il regime transitorio sino al 30 giugno del 2022.

La proposta di direttiva in narrativa di conseguenza mediante l'introduzione di un nuovo articolo 82 bis, stabilisce che il KID (ex reg. (UE) n. 1286/2014) deve essere considerato conforme ai requisiti applicabili al documento KIID (ex direttiva 2009/65).

○ *Proposta correlata:*

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti. COM (2021) 397 FINAL - 2021/0215 (COD) del 15 luglio 2021.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di direttiva poggia sull'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la precedente base giuridica della direttiva 2009/65/CE. ...

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'obiettivo della proposta può essere conseguito solo a livello di Unione perché teso ad introdurre uniformità nel settore dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali in materia di informazioni relative ai cd. PRIIPS (cfr. reg. (UE) n. 1286/2014). Rispetta il principio di sussidiarietà in quanto, ai sensi dell'art. 5 TUE, gli Stati membri in questo caso, a motivo della portata

dell'azione, non possono conseguire in misura sufficiente il predetto obiettivo.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Le misure sono necessarie per evitare le conseguenze di un'applicazione duplice e parallela della direttiva 2009/65/CE e del regolamento (UE) n. 1286/2014 nel campo dei mercati di capitale e dei servizi finanziari e rispettano, per la loro limitazione, il principio di proporzionalità dell'art. 5 TUE.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva. L'azione è necessaria per un'efficace applicazione delle regole PRIIP da parte delle autorità competenti e degli operatori del settore, come pure per il corretto funzionamento del mercato interno dei fondi di investimento.
- Il progetto, in vista della scadenza del regime transitorio che andrà a modificare (31.12.2021), è di particolare urgenza (cd. proposta di ed è stato presentato dalla Commissione europea senza una specifica valutazione d'impatto, che tuttavia si ritiene compresa in quella effettuata originariamente per il regolamento (UE) n. 1286/2014 (cfr. proposta correlata).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale in quanto ridurranno gli oneri e i costi di conformità per gli OICVM eliminando la duplicazione di documentazione precontrattuale, i requisiti onerosi, l'inutile complessità normativa e l'incertezza giuridica.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- Data il termine corrente del regime transitorio (31.12.2021), la tempistica di adozione dell'atto prevede una rapida trattazione in Consiglio e nel Parlamento europeo, per consentire la conclusione e la pubblicazione delle norme prima del predetto termine.
- La delegazione italiana si è espressa con la maggioranza a favore della proposta della Commissione, tuttavia chiedendo, come la gran parte delle altre delegazioni nazionali, un'ulteriore possibile protrazione di sei mesi del regime transitorio (i.e. sino al 31 dicembre 2022) per consentire un più graduale adattamento alle modifiche per tutti i soggetti interessati.
- Non vi sono elementi di particolare criticità, eccettuata la tempistica stringente per l'adozione del provvedimento in narrativa e della proposta correlata;
- L'unica modifica che si suggerisce è un prolungamento, da sei mesi ad un anno, del periodo di estensione già proposto dalla Commissione europea.
- Possibile un'ulteriore riunione del Gruppo di lavoro in Consiglio nel mese di settembre 2021.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- La Commissione europea non ha presentato una specifica valutazione d'impatto per la presente proposta, tuttavia la valutazione si ritiene compresa in quella originariamente effettuata con riferimento al regolamento (UE) n. 1286/2014 (cfr. proposta correlata).
- Il provvedimento è neutro sotto il profilo finanziario ed allo stato attuale non richiede copertura finanziaria a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale.
In ogni caso si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una eventuale compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- Attesi effetti in termini di semplificazione e armonizzazione per tutti i soggetti coinvolti. Attesi effetti generali in termini di certezza del diritto.
- Possibili marginali adeguamenti della normativa nazionale necessari per l'attuazione della direttiva.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- Le modifiche a questa normativa non incidono sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrebbe essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- Nessun costo di adeguamento è prevedibile e quantificabile attualmente sulla base di questa proposta;
- Sono prevedibili - ma non quantificabili *ex ante* - effetti positivi in termini di semplificazione burocratica.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- Atteso impatto positivo in termini di chiarezza e semplificazione delle procedure per gli operatori del settore ed in termini di chiarezza, certezza e maggiore informazione per la generalità degli investitori;
- Attesa riduzione dei costi di conformità e di altri oneri amministrativi a carico degli operatori del settore.

Altro

Altre amministrazioni interessate:

- Ministero dello Sviluppo economico
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Banca d'Italia
- Si evidenzia che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche

alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p>Oggetto dell'atto:</p> <p>Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Codice della proposta: COM(2021) 399 del 15/07/2021 - Codice interistituzionale: 2021/0219 (COD) - Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'economia e delle finanze ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 82 bis	<ul style="list-style-type: none"> - art 98-ter del d.lgs 58/1998 - Regolamento emittenti della Consob, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (Capo III sezione II) 	